

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4371 del 18/09/2020
Oggetto	OGGETTO: Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda destra del torrente Uso in loc. Ca' Pedrignano in Comune di Poggio Torriana (RN) ad uso agricolo (seminativo/prato permanente) e cortilivo ed occupata con il sedime di una porzione di fabbricato, con una cabina elettrica, con due linee elettriche aeree ed una linea elettrica interrata. Procedimento RN10T0037/18RN01. Richiedente: Soc. Agr. Valverde s.as.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4497 del 17/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda destra del torrente Uso in loc. Ca' Pedrignano in Comune di Poggio Torriana (RN) ad uso agricolo (seminativo/prato permanente) e cortilivo ed occupata con il sedime di una porzione di fabbricato, con una cabina elettrica, con due linee elettriche aeree ed una linea elettrica interrata.

Procedimento RN10T0037/18RN01 – Richiedente: Soc. Agr. Valverde s.as.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca”;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, recante “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 6932 del 10/06/2011 con cui è stata rilasciata, con scadenza al 31/12/2016, alla Soc. Agr. Valverde s.a.s. (C.F. 00143730406) la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda destra del torrente Uso in loc. Ca' Pedrignano del Comune di Torriana (RN) distinta catastalmente al foglio 1 particella 262 con i seguenti utilizzi:

- 2.850 m² ad uso agricolo (seminativo);
- 4.337 m² ad uso di prato permanente (area ad alta vulnerabilità idrologica);
- 2.257 m² ad uso di area cortiliva;
- 328 m² occupati da una porzione di fabbricato ad uso di allevamento avicolo;
- 32,50 m² occupati da una cabina elettrica;
- linea elettrica aerea n. 1 di lunghezza di 222,00 m.;
- linea elettrica aerea n. 2 di lunghezza di 134,00 m.;
- linea elettrica interrata di lunghezza di 180,00 m.

per una superficie complessiva di 9.804,00 m² - **Procedimento RN10T0008**;

DATO ATTO che con la stessa determinazione n. 6932 del 10/06/2014 è stato stabilito in €. 1.845,82 (euro milleottocentoquarantacinque/82) il canone annuo di concessione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 6932 del 10/06/2014 ed altresì per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata in data 22/05/2018, registrata in pari data al prot. Arpae PGRN/2018/4835, con la quale la Soc. Agr. Valverde s.a.s. (C.F. 00143730406) ha chiesto il rinnovo della concessione di cui sopra senza modifiche all'occupazione - **Procedimento RN10T0037/18RN01**;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 172 del 13/06/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area in oggetto non è ricompresa all'interno di un Sito di Interesse Comunitario della Rete Natura 2000 (area S.I.C. cod. IT4090002 “Torriana, Montebello e Fiume Marecchia”);

- che lo scrivente Servizio con nota PGRN/2018/0007210 del 25/07/2018 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 3524 del 03/10/2018, trasmessa in data 27/01/2020 e registrata in pari data al prot. PG/2020/12007, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, per l'annualità 2017 è stato rideterminato in € 2.072,69 (euro duemilasettanta due/69), come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, risulta per l'annualità 2018 pari ad € 2.089,27 (euro duemilaottantanove/27), per l'annualità 2019 pari ad € 2.118,52 (euro duemilacentodiciotto/52) e per l'annualità 2020 pari ad € 2.120,64 (euro duemilacentove/64);
- che per i canoni delle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 sono già stati versati €. 1.845,82 per ciascuna annualità in data 28/12/2016, in data 22/03/2018, in data 12/03/2019 e in data 30/03/2020 e che, pertanto, tali canoni risultano da integrare per €. 1.017,84 (euro mille diciassette/84);
- che il deposito cauzionale di €. 1.845,82 (milleottocentoquarantacinque/82), versato dal richiedente in data 23/05/2011 a garanzia degli obblighi della concessione n. 6932 del 10/06/2014, può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale anche sulla base delle disposizioni contenute nel Nulla-Osta Idraulico;
- che con nota di prot. PG/2020/70980 del 15/05/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2020/130091 del 10/09/2020.

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha versato in data 21/05/2018 l'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 1.017,84 (euro mille diciassette/84) eseguito in data 11/09/2020 sul C.C.P. 001018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna quale integrazione per i canoni delle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020;
- ha versato, al fine di costituire un deposito cauzionale di €. 2.120,64 (euro duemilacentove/64) pari ad una annualità del canone, in data 11/09/2020 un'integrazione al deposito cauzionale pari ad €. 274,82 (euro duecentosettantaquattro/82) sul C.C.P. della Regione Emilia-Romagna n. 367409;

DATO ATTO, infine:

- che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi

dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo della concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 6 (sei), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare alla Soc. Agr. Valverde s.a.s. (C.F. 00143730406), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda destra del torrente Uso in loc. Ca' Pedrignano del Comune di Torriana (RN) distinta catastalmente al foglio 1 particella 262 con i seguenti utilizzi:

- 2.850 m² ad uso agricolo (seminativo);
- 4.337 m² ad uso di prato permanente (area ad alta vulnerabilità idrologica);
- 2.257 m² ad uso di area cortiliva;
- 328 m² occupati da una porzione di fabbricato ad uso di allevamento avicolo;
- 32,50 m² occupati da una cabina elettrica;
- linea elettrica aerea n. 1 di lunghezza di 222,00 m.;
- linea elettrica aerea n. 2 di lunghezza di 134,00 m.;
- linea elettrica interrata di lunghezza di 180,00 m.

per una superficie complessiva di 9.804,00 m² - **Procedimento RN10T0037/18RN01**. Tale area è rappresentata negli elaborati grafici allegati quale parte integrante e sostanziale della precedente concessione n. 6932 del 10/06/2011;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2017 e avrà **durata fino al 31/12/2022**;
6. di stabilire **il canone annuo per l'anno 2020 in €. 2.120,64 (euro duemilacentoveventi/64)**. Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20

comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;

8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
9. di dare atto che in data 11/09/2020 sono stati versati i canoni per l'integrazione dei canoni per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020;
10. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 2.120,64 (euro duemilacentove/64), costituito dal richiedente con versamento alla Regione di €. 1.845,82 (milleottocentoquarantacinque/82) in data 23/05/2011 e successivamente integrato con €. 274,82 (euro duecentosettantaquattro/82) in data 11/09/2020;
11. **di dare atto che, data l'imposta di registro superiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, il presente provvedimento dovrà essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;**
12. di stabilire che copia dell'atto con gli estremi della registrazione dovrà essere trasmesso allo scrivente Servizio;
13. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
14. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
15. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b);
16. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Soc. Agr. Valverde s.a.s. (C.F. 00143730406), in seguito indicata come "Concessionario". **Procedimento RN10T0037/18RN01.**

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda destra del torrente Uso in loc. Ca' Pedrignano del Comune di Torriana (RN) distinta catastalmente al foglio 1 particella 262 con i seguenti utilizzi:

- 2.850 m² ad uso agricolo (seminativo);
- 4.337 m² ad uso di prato permanente (area ad alta vulnerabilità idrologica);
- 2.257 m² ad uso di area cortiliva;
- 328 m² occupati da una porzione di fabbricato ad uso di allevamento avicolo;
- 32,50 m² occupati da una cabina elettrica;
- linea elettrica aerea n. 1 di lunghezza di 222,00 m.;
- linea elettrica aerea n. 2 di lunghezza di 134,00 m.;
- linea elettrica interrata di lunghezza di 180,00 m.

per una superficie complessiva di 9.804,00 m². Tale area è rappresentata negli elaborati grafici allegati quale parte integrante e sostanziale della precedente concessione n. 6932 del 10/06/2011.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2017 e avrà durata sino al **31/12/22**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un **canone annuo di € 2.120,64 (euro duemilacentoveventi/64)**, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata

tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

1. L'importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
2. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a propri oneri e spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
6. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;
7. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare;
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004;

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 3524 del 03/10/2018 di seguito riportate:

1. *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *E' compito del concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/ Avviso di criticità emesso da Arpa Emilia- Romagna e reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro- Meteo- Clima) oppure presso l' Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*
3. *Il concessionario dovrà predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia- Romagna del Bollettino di Vigilanza idrogeologica/ Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro- Meteo- Clima) oppure presso l' Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di*

criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/ Avviso di criticità;

- 4. Sulle aree demaniali ricadenti all' interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondenti a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l' Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso;*
- 5. Nell' area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell' argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;*
- 6. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d' uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
- 7. L' area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
- 8. Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per la porzione di struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico dei concessionari ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta ne rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;*

INOLTRE

- 9. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
- 10. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 11. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
- 12. E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 13. L' Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all' esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatto salvo i diritti di terzi;*
- 14. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna, può chiedere all' amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di*

prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa di indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d' acqua o nelle sue pertinenze, ovvero comportassero lavori idraulici comportanti l' incompatibilità parziale o totale dell' occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all' esercizio dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e nei tempi prescritti dal Servizio concedente;

- 15. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate;*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.